COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
PROVINCIA DI CASERTA
Piazza Avv. Domenico Cotugno - 81010

PROT. N. 3916/2019
DEL 02/07/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02 LUGLIO 2019

IL SINDACO

PREMESSO che con **Decreto della Giunta Regionale della Campania N. 51 del 13/06/2019,** trasmesso dalla Prefettura di Caserta con Nota Prot. 00662167 del 24/0672019, acquisito al protocollo Generale di questo ente in pari data al N. 3753, concernente la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, **DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019;**

VISTI:

a. La Legge 21/11/2000 n. 353 Legge - quadro in materia di incendi boschivi;
b. Il Decreto Legislativo N,. 152 del 03/04/2006, che detta norme in materia ambientale;
c. La Legge N. 6 del 06/02/2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
d. Il Decreto Legislativo N. 91 del 24/06/2014, convertito nella Legge 11/08/2014 N. 116, che all'Art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione dei residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
e. Il Decreto Ministerile N. 3536 dell'08 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) N. 1306/2013;
f. La Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
g. La Legge Regionale n. 26 del 09 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
h. IL D.Lgs. N. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'Articolo (, comma 1, lettera a), della Legge 07 agosto 2015, N. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
i. Il reg. reg.le 15 dicembre2011 n. 12 " Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" che attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblkici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
j. La DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo della Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori pubblici e Protezione Civile;
k. Che con delibera di G.R. N. 251 del 11/06/2019, è stato approvato il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2019.-2021;

VISTO l'Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

IN OTTEMPERANZA DEL D.P.R.C. N. 51/2019, DI CUI IN PREMESSA, IL DIVIETO ASSOLUTO DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE? LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI FORESTALI, NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2019 AL 30 SETTEMNBRE 2019, NONCHE' IN RAGIONE DELLA LEGGE N. 116 DELL'11 AGOSTO 2014, LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI E' SEMPRE VIETATA.

AI TRASGRESSORI SARANNNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 353/2000 E DA ULTERIORI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA.

ORDINA, ALTRESI'

Che il presente provvedimento unitamente al D.D.G.R.C. N. 51/2019 venga pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sulla Home pge del sito istituzionale del Comune di Castel Campagnano e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, e inviata al Comando Polizia Municipale Sede.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 02 LUGLIO 2019

IL SINDACO
F.to: Dr Giuseppe DI SORBO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **Arch. Pinto Massimo (interim)**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF — **Dott.ssa Campobasso Claudia**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
51	**13/06/2019**	**18**	**0**

Oggetto:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi - Anno 2019

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTI

a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
b) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
c) la Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
d) il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*";
e) il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
f) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ed il Reg. reg.le 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
g) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f);
h) il D Lgs n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";
i) il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" che attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

RICHIAMATI

a) l'art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 che recano la definizione di bosco (*superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento*), demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;
b) gli artt. 14 e 15 della legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi.

ATTESO

a) che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano in Campania con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
b) che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
c) che il Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 ad oggetto: "*Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*", ha, in particolare:
d) - rappresentato la necessità che i sistemi regionali mantengano un'adeguata capacità di programmazione e risposta, ai diversi livelli di responsabilità, in considerazione della ciclicità delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi;
e) - auspicato che in ciascuna Regione le azioni sul settore della previsione siano orientate a rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonché quelle di spegnimento e protezione civile, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti attive nel sistema, nonché ai cittadini;
f) - sottolineato l'importanza dell'azione dei Comuni nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione;
g) che detta nota è pervenuta per il tramite dell'U.D.C.P. ed assunto agli atti d'ufficio con prot. n. 241352 del 12/04/2019;
h) che con delibera di G.R. n. 251 del 11/06/2019, è stato approvato il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi per il triennio 2019-2021.

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della regione Campania.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

SI RENDE NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI
per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania
dal **15 giugno al 30 settembre 2019**

disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "*Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*";

Si rammenta che durante il periodo di massima pericolosità vige:

a) il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
b) la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
c) la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
d) la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
e) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
f) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
g) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si invitano:
a) le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese superfici boscate, ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, vietando espressamente di:
   - accendere fuochi di ogni genere
   - far brillare mine o usare esplosivi
   - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
   - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
   - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
   - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
   - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Le Ordinanze dovranno, altresì, riportare espressamente l'obbligo dell'osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.
Le Prefetture sono, altresì, invitate a fare obbligo ai Sindaci di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania.

Si invitano, inoltre, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane, Parchi e riserve naturali nazionali e

regionali, e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente Decreto.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

Si demanda allo STAFF 50 18 92 "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza" i provvedimenti attuativi del presente decreto.

Il presente Decreto è inviato, a norma di procedura:

- all'Ufficio Staff del Capo di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
- alla Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile: U.O.D. 02 Centro Funzionale Multirischi di protezione civile, U.O.D. "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino (50 18 03), Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07) e Ariano Irpino (50 18 08);
- alla Direzione Generale 07 per le Politiche Agricoltura, Alimentazione e Forestali;
- alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed ecosistema, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

PINTO